



Condizioni generali di contratto

Candulor Dental GmbH

1. Ambito di applicazione

Tutte le attività di Candulor Dental GmbH, Am Riederngraben 6, 78239 Rielasingen-Worblingen, Germania (di seguito "Candulor") sono soggette alle seguenti Condizioni Generali. Qualsiasi diverso accordo richiede il consenso scritto di Candulor.

2. Offerte

Candulor evidenzia che tutte le offerte devono essere intese come non vincolanti.

3. Prezzi e condizioni di pagamento

3.1 Tutti i prezzi indicati sono al netto dell'imposta sul fatturato e/o dell'imposta sul valore aggiunto, delle spese di spedizione, di trasporto, di assicurazione e di imballaggio.

3.2 Ai fini della fatturazione si fa sempre riferimento ai prezzi validi per il giorno dell'ordine.

3.3 I pagamenti sono dovuti al netto, dalla data della fattura e secondo i termini concordati.

3.4 In caso di mancato pagamento di fatture scadute, di violazione di un termine di pagamento concesso all'Acquirente da parte di quest'ultimo o di peggioramento della situazione finanziaria dell'Acquirente dopo la conclusione del contratto, nonché nel caso in cui Candulor riceva, dopo la conclusione del contratto, informazioni pregiudizievoli sull'Acquirente tali da far sorgere dubbi sulla solvibilità o sull'affidabilità creditizia dell'Acquirente, Candulor ha il diritto di dichiarare scaduto l'intero debito residuo dell'Acquirente e, modificando così gli accordi già in essere, di esigere il pagamento anticipato o la prestazione di una garanzia o, qualora la fornitura sia già eseguita, il pagamento immediato di tutti i crediti derivanti dal medesimo rapporto giuridico.

3.5 Non è consentito applicare trattenute o riduzioni in relazione a un pagamento a causa di reclami, controversie o controcrediti dell'Acquirente, salvo che essi siano incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato. La compensazione con i controcrediti dell'Acquirente è consentita esclusivamente sulla base di uno specifico accordo scritto, salvo il caso di controcrediti incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato; tale divieto di compensazione non si applica a controcrediti dovuti a vizi riconducibili al medesimo rapporto contrattuale dal quale deriva anche il credito.

4. Riserva di proprietà e garanzie

4.1 Candulor si riserva la proprietà delle merci fornite fino al pagamento integrale di tutti i crediti attuali e futuri derivanti dal rapporto commerciale dell'Acquirente con Candulor. Ciò vale anche qualora alcuni o tutti i crediti di Candulor nei confronti dell'Acquirente siano stati conferiti in un conto corrente e il saldo sia stato riconosciuto.

4.2 L'Acquirente è autorizzato a vendere la merce nell'ambito delle sue regolari operazioni commerciali. Candulor può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione alla vendita regolare, qualora l'Acquirente risulti in mora con i suoi obblighi di pagamento nei confronti di Candulor.

4.3 Qualora l'Acquirente rivenda merci oggetto di una riserva di proprietà di Candulor l'Acquirente cede sin d'ora ed irrevocabilmente a Candulor, a garanzia dei crediti di quest'ultimo, tutti i crediti derivanti dalla rivendita, unitamente ad eventuali diritti accessori. Fino all'eventuale revoca, l'Acquirente è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti in qualità di rappresentante autorizzato di Candulor.



In caso di revoca, l'Acquirente è tenuto a fornire a Candulor le informazioni necessarie sui crediti e sul debitore/sui debitori (acquirenti terzi). Successivamente, Candulor può provvedere alla relativa notifica nei confronti dei debitori (acquirenti terzi) o chiedere all'Acquirente di effettuare la notifica, fornendone la prova. I crediti non saranno più soggetti a cessione in caso di pagamento dell'Acquirente a Candulor del prezzo di acquisto della merce fornita, compresi tutti i crediti accessori e tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale in corso con Candulor. L'Acquirente è tenuto ad informare immediatamente Candulor qualora terzi intendano costituire o far valere un diritto sulle sue merci, ad esempio mediante pignoramento.

4.4 L'Acquirente è tenuto ad assicurare a proprie spese la merce soggetta a riserva di proprietà contro il rischio di perdita, danneggiamento e deterioramento, in particolare contro il rischio di incendio, i danni causati da forze naturali e il furto con scasso, nonché a dimostrare a Candulor l'esistenza della copertura assicurativa.

Con le presenti Condizioni Generali, l'Acquirente cede irrevocabilmente a Candulor i suoi diritti derivanti dalla polizza di assicurazione nei confronti della compagnia di assicurazione. La cessione è subordinata alla condizione risolutiva del pagamento dei crediti soggetti a garanzia da parte dell'Acquirente. L'Acquirente si impegna a informare la compagnia di assicurazione della presente cessione al momento della stipula dell'assicurazione.

4.5 Qualora il valore delle garanzie spettanti a Candulor superi di oltre il 10% i crediti da garantire nei confronti dell'Acquirente, Candulor provvederà nella misura corrispondente a svincolare le garanzie da essa liberamente scelte.

5. Ulteriori diritti in caso di ritardo nel pagamento da parte dell'Acquirente

In caso di ritardo nel pagamento da parte dell'Acquirente e decorso inutilmente un periodo di tolleranza di otto giorni, Candulor si riserva il diritto di annullare gli ordini o la parte residua di ordini senza che per questo sia obbligata al risarcimento dei danni. Per tutta la durata del ritardo dell'Acquirente nel pagamento di un debito derivante dal rapporto commerciale con Candulor, restano sospesi tutti gli obblighi di Candulor derivanti dagli ordini accettati (obbligo di fornitura, obbligo di rispettare un termine di fornitura). Candulor può inoltre recedere dal contratto qualora l'Acquirente abbia rilasciato dichiarazioni false, qualora, secondo la comune esperienza, in assenza di tali dichiarazioni false Candulor non avrebbe concluso il contratto. Candulor può recedere dal contratto anche qualora venga a conoscenza di un significativo peggioramento delle entrate e della situazione finanziaria dell'Acquirente, o un tale peggioramento si sia verificato dopo la conclusione del contratto, salvo che l'Acquirente offra immediatamente la propria contestuale controprestazione o una garanzia per i crediti di Candulor. A seguito del recesso, entrambe le parti devono restituire le prestazioni rispettivamente ricevute, salvo che entrambe le parti abbiano già adempiuto pienamente ai loro obblighi. In ogni caso, l'Acquirente deve risarcire a Candulor le eventuali riduzioni di valore subite dalla merce dopo la conclusione del contratto, le spese sostenute e il mancato guadagno.

6. Trasferimento del rischio, danni di trasporto, disponibilità della merce

Candulor effettua le forniture secondo gli Incoterms concordati. Al ricevimento della merce, l'Acquirente è tenuto ad esaminarla per verificare la presenza di danni da trasporto, ad informare immediatamente il trasportatore e Candulor di eventuali danni da trasporto e a far firmare una nota di danno dal trasportatore.

In caso di indisponibilità della merce per motivi imputabili a Candulor, quest'ultima ha la facoltà di recedere dal contratto. In tale caso, Candulor informerà immediatamente l'Acquirente dell'indisponibilità e restituirà senza ritardo la controprestazione eventualmente già eseguita.

Candulor ha il diritto di effettuare forniture parziali, qualora ciò sia accettabile per l'Acquirente.

7. Denunce di vizi, diritti per vizi

Candulor è responsabile per vizi della merce da essa fornita, con l'esclusione di ulteriori danni, come di seguito stabilito:

7.1 L'Acquirente è tenuto a denunciare immediatamente il vizio per iscritto a Candulor - in caso di vizi manifesti entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce, o in caso di vizi occulti entro e non oltre otto giorni dal loro manifestarsi - allegando la relativa bolla di consegna.



7.2 I diritti di garanzia per vizi non sussistono in caso di difformità irrilevante dalla qualità concordata, in caso di compromissione irrilevante dell'utilizzabilità, di usura naturale o di danni verificatisi dopo il trasferimento del rischio per effetto di utilizzo erraneo o negligente, sollecitazione eccessiva, di mezzi operativi inadatti o a causa di particolari fattori esterni non presupposti in base al contratto.

7.3 Candulor non è responsabile per i vizi non tempestivamente denunciati. Candulor non presta alcuna garanzia per danni causati da usi o trattamenti inidonei o impropri da parte dell'utente o dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso o operative.

7.4 Candulor, a sua discrezione, provvede alla riparazione della merce viziata o alla consegna in sostituzione di merce integra. In caso di fallimento di tale tentativo di porre rimedio al vizio, l'Acquirente può chiedere un'adeguata riduzione del prezzo di acquisto o l'annullamento della singola operazione di acquisto o – nel caso di un vizio non meramente irrilevante – il risarcimento dei danni nei limiti indicati sub Art. 10. In caso di consegna della merce in un luogo diverso dal luogo di adempimento concordato, le spese relative all'adempimento successivo sono a carico di Candulor solo se concordato per iscritto.

8. Tempistiche di fornitura

Le tempistiche di fornitura sono indicate nei rispettivi documenti commerciali o concordate separatamente. Ritardi dovuti a cause di forza maggiore, indisponibilità di materie prime, difetti nelle attrezzature di fabbrica e nei macchinari di produzione, incendio, interruzione della fornitura di energia, interruzione del lavoro o altri ostacoli liberano Candulor dal rispetto di tempistiche e termini di fornitura concordati in modo vincolante. Il diritto di recedere dal contratto per mancato rispetto delle tempistiche e dei termini di fornitura concordati contrattualmente sorge in capo all'Acquirente esclusivamente ove sia inutilmente decorso anche il ragionevole periodo di tolleranza concesso.

9. Norme di controllo delle esportazioni

L'Acquirente è tassativamente tenuto a fornire informazioni sull'utente finale delle merci (persona giuridica o persona fisica) ed a completare l'"End-User Certificate" messi a disposizione da Candulor, se un dispositivo da fornire all'Acquirente

- a. è classificato come dispositivo "dual use" (a norma del Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 (Regolamento UE Dual Use) e/o dell'Ordinanza svizzera sul controllo dei beni a duplice impiego / OBDI (RS 946.202.1) e/o dei regolamenti US-EAR (con un numero di classificazione per il controllo delle esportazioni (ECCN))

OPPURE

- b. deve essere spedito in Paesi soggetti a norme di embargo.

A seconda delle informazioni fornite dall'Acquirente, Candulor può richiedere ulteriori informazioni sull'operazione commerciale ai fini della procedura di richiesta di un eventuale permesso in materia di controllo delle esportazioni.

In caso di impossibilità dell'adempimento di un contratto/offerta a causa di disposizioni tedesche, statunitensi o qualsiasi altra disposizione nazionale, europea o internazionale applicabile in materia di diritto del commercio estero, di embarghi o di ostacoli all'adempimento per effetto di altre sanzioni, l'Acquirente non può avanzare alcuna pretesa – indipendentemente dalla relativa causa giuridica – nei confronti di Candulor.

10. Restituzione di merci

La restituzione di merce richiede il nostro previo consenso scritto. In caso di restituzione, ci riserviamo il diritto di addebitare un contributo spese in base al valore della merce (almeno il 10% per i denti, almeno il 20% per il materiale).



Candulor accetta in restituzione, entro e non oltre sei mesi, esclusivamente merce vendibile che si trovi in perfette condizioni munita di bolla di consegna/fattura. Le spese per la restituzione di dispositivi non riconducibile a un errore di Candulor restano a carico del Cliente.

11. Nullità parziale

L'invalidità, l'inapplicabilità, in tutto o in parte, o la presenza di lacune presenti o future in qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni non inficia la validità delle restanti disposizioni.

12. Responsabilità

È esclusa la responsabilità di Candulor per danni e il rimborso delle spese per colpa lieve, in particolare per violazione di obblighi derivanti dal rapporto contrattuale e da illecito civile, salvo che Candulor non abbia violato un obbligo contrattuale essenziale, ossia un obbligo il cui adempimento sia essenziale per la corretta esecuzione del contratto o sul cui rispetto l'Acquirente possa regolarmente fare affidamento. In tal caso, la responsabilità di Candulor è limitata ai danni prevedibili tipici del contratto, il cui verificarsi deve essere ritenuto prevedibile da Candulor al momento della conclusione del contratto in ragione delle circostanze ad essa note.

13. Prescrizione

I diritti dell'Acquirente derivanti da vizi si prescrivono entro un anno. Ciò vale anche per le richieste di risarcimento danni dell'Acquirente che non derivano da vizi.

14. Luogo di adempimento e foro competente

14.1 Il foro competente è Worblingen, Germania, luogo di adempimento e di pagamento è Worblingen, Germania. Le parti concordano sull'applicazione del diritto tedesco.

14.2 L'inefficacia presente o futura, in tutto o in parte, di qualsiasi disposizione sopra indicata non inficia l'efficacia delle restanti disposizioni. La disposizione inefficace è sostituita dalle norme dispositive applicabili. Ciò si applicherà altresì in caso di lacune.

Versione: maggio 2021